ISTITUTO COMPRENSIVO - "BOBBIO - NOVARO"-TORINO
Prot. 0007711 del 20/04/2026
II (Entrata)

Note in UIL
Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11
Tel. 011/58.57.013
torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it

20 aprile 2026

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA

24 Mesi personale ATA

Concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA a.s. 2025/26 Graduatorie a.s. 2026/27_

Dal 28 aprile 2026 decorreranno i termini perentori per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il termine finale per la presentazione delle domande è fissato per

il 19 maggio 2026

Formazione in servizio

Formazione in servizio e incentivata. Direttiva accreditamento enti.

Incontro al MIM UIL Scuola: diversi i limiti della Direttiva.

Necessari investimenti aggiuntivi, non tagli al sistema scolastico.

Giorno 17 aprile si è tenuto l'incontro per l'informativa sulla "Direttiva per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

La Direttiva distingue tra: - - la "formazione in servizio continua, rivolta a tutto il personale scolastico e finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale permanente" la "la formazione in servizio incentivata, riservata al personale docente e finalizzata all'attuazione dei percorsi triennali di formazione previsti dall'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Per realizzare tale formazione, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici gestisce l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti accreditati e qualificati e dei corsi di formazione riconosciuti. Le istituzioni scolastiche, anche organizzate in reti formative, sono soggetti istituzionalmente qualificati e possono erogare la formazione continua del personale scolastico.

Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno. Gli attestati di superamento dei percorsi formativi sono inseriti e conservati nell'E-portfolio del personale scolastico.

Sulla piattaforma SOFIA vengono pubblicate le iniziative di formazione in servizio continua e incentivata, predisposto dai soggetti accreditati, dalle associazioni qualificate, oltre che dalle istituzioni scolastiche. Tali iniziative sono utili anche ai fini dell'elaborazione del Piano di formazione del PTOF.

La Direttiva affida alla SAFI (Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione) il compito di emanare le Linee triennali di indirizzo, sulla base delle quali viene elaborato il Piano formativo annuale. I corsi di formazione devono perseguire gli obiettivi stabiliti, per essere validati ed inseriti sulla Piattaforma SOFIA.

Posizione della UIL Scuola

La Direttiva presenta molte criticità. Innanzitutto, non tiene conto del lavoro già svolto nei decenni dai Soggetti e dalle Associazioni che offrono attività di formazione al personale docente, accreditati e riconosciuti dal Ministero sulla base della Circolare 170 del 2016 (che sostituiva la Circolare 90 del 2003). Ogni corso deve essere tenuto da almeno il 30% di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza (almeno triennali) in o con strutture universitarie. Per le scuole, significa dover ricorrere alla collaborazione onerosa di esperti esterni "universitari", con il rischio di non poter attivare corsi riconosciuti sulla piattaforma SOFIA in mancanza di adeguate risorse finanziarie. Inoltre, viene svilita la grande professionalità di formatori che da decenni operano nelle scuole ma che non hanno avuto rapporti con le Università. Infine, tematiche formative legate al personale ATA trovano scarso riscontro in formatori "universitari".

La UIL Scuola, oltre ad aver evidenziato le criticità di carattere tecnico contenute nella Direttiva, ha ribadito la propria contrarietà a ogni forma di formazione incentivata finanziata attraverso la riduzione degli organici o mediante la sottrazione di risorse al sistema scolastico. La valorizzazione professionale del personale deve avvenire attraverso investimenti aggiuntivi e strutturali, e non tramite interventi che rischiano di incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sulle condizioni di lavoro nelle scuole. Per cercare di risolvere le numerose criticità presenti nella Direttiva, si è stabilito di continuare il confronto in una prossima riunione.

Personale Docente individuato come soprannumerario

La nostra Guida operativa sulla gestione della domanda (condizionata o meno) e sulle procedure di trasferimento, a domanda o d'ufficio, per il personale docente individuato come soprannumerario.

Particolare attenzione è dedicata alla scelta tra domanda condizionata o non condizionata, evidenziando le diverse implicazioni per la partecipazione ai movimenti. Sono inoltre chiarite le conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda o di indisponibilità delle sedi richieste, con il conseguente trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità o, in subordine, in comuni viciniori secondo le tabelle previste dal CCNI.

Scarica il modello editabile dalla piattaforma dedicata della UIL Scuola
Accedendo alla piattaforma, è possibile reperire il modello aggiornato già predisposto in formato editabile, utile per la compilazione e la presentazione della domanda.

Tempi
I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, **entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento**.

Possibilità
Nel caso in cui il docente **abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio**, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.

Il perdente posto **che presenta domanda di trasferimento può**:
– condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda **("NO")**;
– non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento **("SÌ")**

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

Cosa succede se i perdenti posto non presentano domanda
Qualora il docente perdente posto **non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile**, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio:
– in una scuola del comune di titolarità;
– in subordine, in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI sulla mobilità